

Pubblichiamo la nota della Regione Abruzzo sul pagamento delle tasse automobilistiche sospese.

Si precisa che l'ammontare dovuto, a titolo di tassa automobilistica, per ciascuna annualità oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, **è ridotto al 40%**, come disposto dal comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge di stabilità 2012-).

I versamenti delle tasse automobilistiche regionali sospesi per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi, alla data del 6 aprile 2009, domicilio fiscale nei comuni del c.d. "cratere", individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, **dovranno essere effettuati, a decorrere dal mese di gennaio 2012**, in un numero di rate **non superiore a 120**, di eguale importo.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. **1677 intestato a "Regione Abruzzo – Tasse Automobilistiche"**

indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate, e l'anno di riferimento, come stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 13 agosto 2010.

Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato, ai sensi di quanto disposto in tutti i provvedimenti di sospensione. (OPCM 3780 del 6 giugno 2009; OPCM 3837 del 30 dicembre 2009; Art. 39 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122).

Fonte: sito web della Regione Abruzzo

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)